

Consorzio di Bonifica 5 – Gela

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 E ART. 31 COMMA 12
DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 149 DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DEI
CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

Approvato con Delibera n. 5 del 25-03-2022

**Il Dirigente a scavalco dell'Area Tecnica
(Dott. Ing. Salvatore Lupo)**



**Il Dirigente dell'Area Agraria
(Dott. Agr. Gaetano Petralia)**



**Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)**

**Il Commissario Straordinario
(Dott. Antonio Garofalo)**

CONSORZIO DI BONIFICA 5 - GELA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 113 e art. 31 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 149 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Art.1

Ambito d'applicazione e definizione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dal Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il Consorzio per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

4. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

Art. 2.

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività del responsabile del procedimento;

- e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
- f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g) collaudo statico ove necessario;
- h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3.

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 8 e 9.

2. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 8 e 9 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 8 e 9 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 5 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

3. L'importo di cui al comma 1 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali, di cui al comma precedente, applicate, come per legge, sull'importo dei lavori o dei servizi e forniture a base d'asta, saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera.

Gli importi corrispondenti alle percentuali, di cui al comma precedente, applicate agli importi dei servizi e delle forniture a base d'asta saranno imputati sul pertinente capitolo di bilancio relativo al servizio ed alla fornitura da effettuare.

Nel quadro economico dell'opera, nel caso di lavori e nell'appropriato capitolo di bilancio nel caso di forniture e servizi si dovrà riportare l'importo complessivo dell'incentivo con la dicitura **"incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii"**.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;



- d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro.

8. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi delle forniture, come segue:

- 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
- 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

9. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
- b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- e) 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

10. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 8 e 9 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

11. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

12. L'80% del "fondo" come sopra individuato per ciascun lavoro, servizio o fornitura, verrà ripartito, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, tra il personale di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice nonché tra i loro collaboratori, e per il restante 20% verrà destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

13. Nel bilancio dell'Ente è istituito uno specifico fondo cui confluirà la quota del 20% di cui al precedente comma.

14. Partecipano alla ripartizione del fondo:



- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali per le gare di appalto);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

15. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi di R.U.P. sono adottati con atto del Direttore Generale, sentito il Dirigente d'Area e può riguardare tutto il personale impiegatizio.

La nomina viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
- b) valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
- c) rotazione degli incaricati;
- d) distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.



2. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi (linea guida ANAC n. 3). Per i lavori e limitatamente ai servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale, scelto in relazione alle proprie competenze professionali, secondo i criteri stabiliti dall'art. 31 e dalle relative linee guida dell'ANAC.

3. Per gli affidamenti relativi ai servizi ed alle forniture, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture. (linea guida ANAC n. 3). Per ciascun intervento relativo a lavori, servizi e forniture, il Direttore generale dell'Ente, su proposta del RUP al Dirigente di Area competente, nomina le necessarie figure di cui agli articoli 101, 102 e 113 del codice. Le figure professionali di cui ai precedenti articoli saranno, a parità di conoscenze e competenze professionali, scelti prioritariamente tra quelli che ne avranno fatta specifica richiesta. L'Amministrazione provvederà a tenere aggiornati gli elenchi del personale da utilizzare per la copertura degli incarichi di cui agli anzidetti articoli 101, 102 e 113 del codice.

4. I compiti del RUP sono contenuti nell'art 31 del codice e nella linea guida n. 3 dell'ANAC.

5. Il RUP, propone al Dirigente di Area competente e all'Amministrazione, la scelta delle figure professionali di cui agli articoli 101, 102 e 113 del codice, i quali terranno conto in ordine di priorità decrescente, dei seguenti criteri:

- a) rapporto di fiducia maturato con il RUP a seguito di altre esperienze lavorative;
- b) professionalità, conoscenze, competenze ed esperienze attinenti al tipo d'intervento da eseguire (tipologia, complessità, durata, importo);
- c) criteri di rotazione;
- d) iscrizione nel relativo elenco

Art. 5

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.

2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Consorzio, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento, e vistata dal Dirigente d'Area, in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la correttezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.

4. La determina di liquidazione delle competenze alle figure professionali che hanno partecipato agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, è di competenza del Direttore generale che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione redatte dal competente responsabile del procedimento previo visto del Dirigente d'Area.



5. L'incentivo può essere liquidato:

- a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, e dai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità, ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice dei contratti pubblici.

7. Qualora il Consorzio non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 5. Resta ferma l'applicazione dell'art. 8.

Art. 7.

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8.

Penalità




1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, il Consorzio procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Direttore generale, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Direttore generale compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per il Consorzio.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore generale, sentito il responsabile del procedimento.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore


1. Il presente regolamento verrà adottato con delibera del Commissario Straordinario ed entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea

Il Dirigente a scavalco dell'Area Tecnica
(Dott. Ing. Salvatore Lupo)



Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

Il Dirigente Area Agraria
(Dott. Agr. Gaetano Petralia)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Antonio Garofalo)

Allegato "A" – art. 5 - comma 3

LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti

2,00 %

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1,00%
Fase della progettazione definitiva	3,00%
Fase della progettazione esecutiva	5,00%
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. d)	1,00%
Fase di esecuzione dei lavori	10,00%

20,00 %

Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. c)

5,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara 15,00 %

Direzione dei lavori

Direttore dei lavori	22,00%
Direttore operativo	16,00%
Ispettore di cantiere	6,00%

44,00 %

Collaudo tecnico-amministrativo e statico

10,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	2,00%
Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	2,00%

4,00 %

Allegato "B" – art. 5 - comma 3

SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti

5,00 %

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione esecutiva	10,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	10,00%

20,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara

20,00 %

Direzione dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione	28,00%
---------------------------	--------

28,00 %

Verifica di conformità

13,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	7,00%
Collaboratori alla attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00%

14,00 %



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata nel sito internet istituzionale del Consorzio di bonifica 5 Gela all'indirizzo www.consorziobonifica5gela.it, Sez. "Albo Pretorio on line"

dal 25-03-2022 al _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Anna Farruggia)



CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 5 DEL 25-03-2022

Oggetto: **Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 113 e art. 31, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 149 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario – Approvazione.**

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di Marzo in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Agraria Dott. Agr. Gaetano Petralia e dal Dirigente a scavalco dell'Area Tecnica Ing. Salvatore Lupo, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Amministrativa Avv. Anna Farruggia, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16.10.2017;

VISTA la delibera n. 5 del 30.10.2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 580/I del 02/03/2022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)

Consorzio di Bonifica 5 - Gela

Area Tecnica

Area Agraria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 580/I del 02/03/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA E IL DIRIGENTE A SCAVALCO DELL'AREA TECNICA

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 113 e art. 31, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 149 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario – Approvazione.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 05 del 30.10.2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di governo n. 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n. 1501 del 06/10/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2022-2023;

VISTA la nota Assessoriale prot. n. 499 del 03/01/2022 con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sino al 30/04/2022;

VISTI i Decreti Legislativi n. 50 del 18 aprile 2016 e n. 56 del 19 aprile 2017;

ATTESO che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56/2017 prevede un fondo incentivi per funzioni tecniche stabilendo tra l'altro:

- al comma 2, la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

- ai sensi del comma 3, che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori;
- ai sensi del comma 4, che il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

CONSIDERATO CHE è necessario adottare all'interno dell'Ente un Regolamento per la ripartizione del sopra citato fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo della Regione Siciliana n. 179 del 18 aprile 2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" predisposto dall'Assessorato regionale per le Infrastrutture e la Mobilità;

RILEVATO che, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione avanti citata, i criteri del Regolamento assessoriale possono costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

VISTA la consortile prot. n. 062 del 28/01/2020 inviata alle RSA di richiesta del parere sullo schema di regolamento;

ATTESO che la presete deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 113 e art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 149 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario", composto di n. 9 articoli, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e/o speciali in materia, abrogherà automaticamente le norme del suddetto Regolamento, qualora risultino incompatibili;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

I PROPONENTI

Il Dirigente a scavalco dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Salvatore Iupo

Il Dirigente Area Agraria
Dott. Agr. Gaetano Petralia

